

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Disconoscimento di una scrittura privata e della conformità di una copia all'originale

Con riferimento al [disconoscimento](#) di una scrittura privata (art. 214 c.p.c.), l'onere della contestazione va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

Il disconoscimento della conformità di una [copia](#) fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di verifica, ne preclude l'utilizzabilità, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione

precisa e dettagliata sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.

In tema di produzione di copie di relate da parte dell'agente della riscossione, va confermato il principio secondo cui: in tema di notificazione della cartella esattoriale, qualora l'Agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione o dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento, con la certificazione di conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, e l'obbligato contesti, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità delle copie agli originali, il giudice, anche laddove riscontri la mancanza di una rituale notificazione, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve comunque valutare le specifiche difformità contestate sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'attestazione, da parte dell'Agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.

NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 25/02/2009 n. 4476, 13/06/2014 n. 13425, 20/02/2018 n. 4053, 20/12/2021 n. 40750, 25/05/2021 n. 14279, 20/06/2019 n. 16557, 13/12/2017 n. 29993 e 21.06.2016 n. 12730; alla seconda Cass. 11/10/2017 n. 23902 e 30/10/2018 n. 27633; alla terza Cass. n. 23902 del 2017.

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 31.5.2023, n. 15373

...omissis...

Rilevato

1. Il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa impugnava il preavviso di fermo notificato dalla Serit Sicilia s.p.a, in data 11.07.2007, con cui gli veniva intimato di corrispondere l'importo recato da ventiquattro cartelle sottese al preavviso, pari ad Euro 786.910,75, sul presupposto che le cartelle non erano state giammai ad esso notificate.

La società di riscossione depositava le relate delle notificazioni delle cartelle, la cui conformità agli originali veniva contestata dal Consorzio.

La CTP di Siracusa dichiarava la carenza di giurisdizione per le cartelle concernenti contributi assicurativi e previdenziali o contravvenzioni ed accogliendo il ricorso limitatamente a due cartelle per cui non risultava la prova della relata di notifica.

Interposto appello dal Consorzio, la CTR lo respingeva sul rilievo che le relate prodotte con attestazione di conformità in quanto copie fotostatiche disconosciute dal contribuente non potevano costituire valida prova dell'avvenuta notificazione delle sottese cartelle esattoriali, adducendo che la società di riscossione, in quanto ente privato, non aveva poteri di pubblico ufficiale con poteri di attestazione della conformità agli originali.

Ricorre per la cassazione della decisione di appello, sulla base di tre motivi, la società Serit Riscossione.

Il Consorzio replica con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Considerato

2. Con la prima censura, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 4 e 5, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); per avere i giudici territoriali, a fronte del generico disconoscimento delle copie delle relate agli originali, omesso di onerare la società dell'obbligo di produrre gli originali della documentazione.

3. Il secondo strumento di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); per avere il decidente erroneamente applicato la disposizione codicistica rubricata, attribuendo rilevanza probatoria al disconoscimento generico delle fotocopie agli originali, in mancanza di allegazione specifica in ordine agli elementi attestanti la non conformità tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

4. La terza doglianza deduce la nullità della sentenza per omessa esame circa un fatto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e 5; in quanto, avendo i giudici di appello ritenuto assorbite le restanti questioni, ed in particolare l'eccezione di carenza di giurisdizione di sedici cartelle poste a fondamento del preavviso di fermo, la CTR non avrebbe dovuto affermare la nullità del preavviso di fermo, in quanto renate altre quindici cartelle sulle quali la Commissione tributaria non aveva giurisdizione.

5. Discostandosi dall'ordine di prospettazione dei motivi in ricorso, è opportuno esaminare con priorità l'ultima doglianza riconducibile nell'alveo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

6. La terza doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.

Merita di essere ricordato che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è l'omesso esame circa un "fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti". Costituisce, allora, un "fatto", agli effetti della citata norma, non una "questione" o un "punto", ma: i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. del 29.07.2011, n. 16655; Cass. del 12.08.2014, n. 7983; Cass. dell'8.09.2016, n. 17761; Cass. del 28/09/2016, n. 19150; Cass. del 13.12.2017, n. 29883); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. del 13.10. 2014, n. 21152; Cass., SU, del 23.03.2015, n. 5745); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. del 12.12. 2014, n. 5133); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, del 7.04.2014, n. 8053). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: I) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. del 14.06.2017. n. 14802; Cass. del 18/10/2018, n. 26305; Cass. del 06/09/2019, n. 22397); II) gli elementi istruttori in sé considerate, le domande e le eccezioni proposte nel giudizio di merito ovvero i motivi di appello (Cass. 37821 del 27.12.2022, in motiv).

Nel caso in esame, la decisione della CTP di Siracusa in merito alla carenza di giurisdizione non risulta essere stata oggetto di impugnazione dal contribuente né di appello incidentale da parte della società di Riscossione; né risulta dalla sentenza impugnata che la società abbia riprodotto le difese svolte in primo grado con riferimento a talune cartelle non escluse dalla decisione.

Sul punto la doglianza presenta ulteriori profili di inammissibilità, per difetto di specificità. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia - se questo intendeva proporre l'ente ricorrente - è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Sez. U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005; Cass. del 04/03/2013, n. 5344; Cass. del 02/08/2016, n. 16102; Cass. del 12.09.2019, n. 22766).

7. Le prime due doglianze - in quanto strettamente connesse - possono essere scrutinate congiuntamente.

La statuizione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, con la conseguenza che colui il quale deve negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (oltre alle pronunce richiamate nella

sentenza di appello, v. Sez. 3, 21/11/2011, n. 24456; Sez. 1, 02/08/2016, n. 16057; Sez. 2, 22/01/2018, n. 1537; Cass. del 08/06/2018, n. 14950; Cass. del 18.01.2022, n. 1324).

7.1 In particolare, l'onere della contestazione va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive (Cass. del 25/02/2009, n. 4476; Cass. del 13/06/2014, n. 13425; Cass. del 20/02/2018, n. 4053) e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. del 20/12/2021, n. 40750; Cass. del 25/05/2021, n. 14279; Cass. del 20/06/2019, n. 16557; Cass. del 13/12/2017, n. 29993; Cass. del 21.06.2016, n. 12730). Si è precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di verifica, ne preclude l'utilizzabilità, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione precisa e dettagliata sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c. (Cass. del 11/10/2017, n. 23902; Cass. del 30/10/2018, n. 27633).

7.2 Questa Corte, proprio in tema di produzione di copie di relate da parte dell'agente della riscossione, ha affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui: "In tema di notificazione della cartella esattoriale, qualora l'Agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione o dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento, con la certificazione di conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, e l'obbligato contesti, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità delle copie agli originali, il giudice, anche laddove riscontri la mancanza di una rituale notificazione, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve comunque valutare le specifiche difformità contestate sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'attestazione, da parte dell'Agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso" (Cass. n. 23902 del 2017).

8. Il ricorso va dunque accolto, limitatamente ai primi due motivi di ricorso, dichiarato inammissibile il terzo; la sentenza gravata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.

PQM

Accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiarato inammissibile l'ultimo; cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foidelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
